



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANCUSO, Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI, SCOMA, MALAN, COMPAGNONE e SCAVONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2013

Modifica all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di materiale vegetale proveniente dall’attività di difesa della vegetazione dagli incendi e dall’attività di difesa fitosanitaria delle coltivazioni agricole e forestali

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, con il quale è stata recepita la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, e che ha modificato il precedente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente o testo unico ambientale), all'articolo 13 (modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), esclude dall'ambito di applicazione della parte quarta di quest'ultimo decreto anche la paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Tale previsione di legge è importante poiché escludere dalla categoria di rifiuti le biomasse vegetali, provenienti dai processi di produzione agricola e/o forestale, e che vengono rimessi nel ciclo agro-biologico con procedimenti che non danneggiano l'ambiente e non nuocciano alla salute umana, produce importanti vantaggi alla fertilità del suolo e alla qualità dell'ambiente. Rimettere le biomasse vegetali nel suolo, infatti, vuol dire incrementare la percentuale di sostanza organica con enormi vantaggi a carico della fertilità fisica, chimica e biologica del suolo stesso.

Pur tuttavia, la norma sopra citata, classifica come rifiuti speciali tutte le altre biomasse vegetali non riutilizzate nel processo produttivo e come tali devono sottostare alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificata dal successivo decreto legislativo n. 205 del 2010, e cioè la parte che riguarda la gestione e disciplina dei rifiuti. L'allegato D, codice 02, parte quarta del decreto legislativo 152 del 2006

e successive modificazioni, riporta i prodotti dell'agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti, non rientranti nella previsione del suddetto articolo 13, come rifiuti. Per i quali, inoltre, non è consentita l'operazione di smaltimento attraverso l'incenerimento a terra, allegato B, codice D10, al testo unico ambientale.

Per quanto sopra riportato, emerge chiaramente che nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006 non è consentito neanche bruciare i residui vegetali provenienti dalla potatura di coltivazioni arboree, da attività selvicolturali, dalle coltivazioni di cereali o da coltivazioni erbacee in generale (pratica agronomica della debbiatura). Ne consegue il divieto di bruciare rifiuti agricoli di qualsiasi dimensione, qualità e quantità.

Chiunque, quindi, smaltisce residui vegetali mediante incenerimento a terra incorre nelle sanzioni amministrative e penali previste dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Quanto previsto quindi dal vigente testo unico ambientale si scontra con la ordinaria pratica agricola e forestale nella parte in cui è indispensabile ricorrere alla bruciatura dei residui vegetali. Nelle nostre campagne, infatti, era pratica consolidata nel tempo la bruciatura in piccoli cumuli del materiale vegetale di risulta di operazioni di potatura, selvicoltura, e di difesa della vegetazione dagli incendi. Tale pratica scaturiva dalla necessità dell'agricoltore o del selvicoltore di disfarsi di un materiale privo di valore commerciale o non altrimenti utilizzato nel processo produttivo. Ma oltre questa esistevano ed esistono tuttora altre due importantissime ragioni per le quali l'operatore agricolo e forestale ricorre alla pratica della bruciatura a terra dei residui vegetali, esse sono

legate: alla distruzione *in situ* delle parti vegetali attaccate da importanti e letali parassiti per le coltivazioni e dei residui vegetali provenienti dalla prevenzione degli incendi boschivi.

La prima è dettata da regole di polizia fitosanitaria allorché per limitare il diffondersi di pericolose e letali malattie delle coltivazioni, l'unico sistema è la bruciatura *in situ* del materiale vegetale infetto. In atto diverse sono le fitopatologie che mettono a repentaglio alcune coltivazioni italiane, per esempio: la *Citrus Tristeza Virus* (CTV), che sta falciando gli agrumeti siciliani, e il cancro corticale del castagno, per citarne solamente alcune tra le più pericolose. Considerato che il testo unico ambientale classifica come rifiuto tale materiale di risulta infetto, lo stesso dovrà essere smaltito *ex situ*, verso siti autorizzati. Si immagini questa operazione quali ripercussioni negative ha nella propagazione nel territorio della malattia che con la potatura si vuole debellare: il materiale di propagazione dei patogeni verrebbe incontrollatamente diffuso su vaste aree, attaccando altri campi coltivati.

La seconda ragione scaturisce dal rispetto di regole di polizia forestale, relative alla lotta degli incendi boschivi. Nel contrasto a tale «patologia sociale» oltre che forestale, tra le tecniche di prevenzione ci sono quelle di creare fasce taglia fuoco e parafuoco, di eliminare parte della vegetazione del sottobosco per diminuire il potenziale di innesco di incendio, eccetera. Queste tecniche, prevedendo il taglio di vegetazione, producono in certi casi enormi quantità di «scarti vegetali» secchi, che non devono essere lasciati tal quali *in situ* (divieto), pena l'aumento esponenziale del rischio di innesco di incendio. Ma che neanche potranno essere distrutti *ex situ* dati gli elevati e proibitivi costi pubblici (vedi Aziende forestali) e privati. È tecnicamente inimmaginabile, infatti, trasportare queste enormi masse vegetali dai luoghi di produzione a quelli lontani delle sedi autorizzate per lo smaltimento. Neppure

è praticabile la via dell'innovazione di processo, mediante l'acquisto di apposite e costose macchine operatrici trinciatrici, i cui costi di ammortamento e di gestione sarebbero proibitivi per le esigue risorse finanziarie di cui dispongono i piccoli agricoltori.

Nella parte quarta del testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto legislativo n. 205 del 2010), ovvero quella che riguarda la gestione e disciplina dei rifiuti, non è in alcun modo contemplata la possibilità di bruciare rifiuti agricoli, di alcuna dimensione, qualità e quantità. La bruciatura *in situ* di qualsiasi materiale vegetale, quindi, produce enormi problemi sia agli operatori agro-forestali, sia alle Autorità di polizia giudiziaria che sono tenute a far rispettare le norme del codice dell'ambiente.

Gli operatori agro-forestali, molto spesso piccoli possessori di terreni, sono costretti, per arginare il diffondersi di pericolose fitopatie e per prevenire il rischio di incendi boschivi, a praticare la bruciatura della vegetazione di risulta *in situ* e con piccoli falò. Mentre, dall'altro lato, le Autorità di polizia giudiziaria preposte alla vigilanza, sempre per piccoli falò agricoli o forestali posti lontani dai centri abitati, sovente applicano margini di tolleranza senza procedere a sanzionare l'operatore, conciliando la norma e la tradizione negli accertamenti.

Dopo quanto sopra riportato, appare logicamente corretto portare sul giusto binario la problematica della vegetazione di risulta prodotta nel corso della prevenzione e lotta alle fitopatie e agli incendi boschivi. Ciò sarebbe possibile adeguando il vigente testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal decreto legislativo n. 205 del 2010) nella parte in cui dall'ambito di applicazione della relativa parte quarta vengano esclusi anche il materiale vegetale proveniente dall'attività di difesa dagli incendi boschivi e dall'attività di difesa fitosanitaria delle coltivazioni agricole e forestali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 1 dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f*-bis. Il materiale vegetale proveniente dall'attività di difesa della vegetazione dagli incendi e dall'attività di difesa fitosanitaria delle coltivazioni agricole e forestali.».

2. La lettera D10, dell'Allegato B, alla Parte IV, (Operazioni di smaltimento), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«D10 Incenerimento a terra, tranne il materiale vegetale di cui al comma 1, lettera *f*-bis, dell'articolo 185».